



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di Scienze umane

Classe LM 78 Filosofia - Regolamento didattico

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Umane.

2. Il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia rientra nella Classe delle Lauree Magistrali n. 78 (ovvero LM78) in Scienze Filosofiche, come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia, Classe LM- 78, Scienze Filosofiche intende fornire una approfondita consapevolezza delle tematiche filosofiche e della complessità delle diverse discipline che appartengono al sapere filosofico in generale così come emergono dallo studio diretto dei testi, fornendo nel contempo gli strumenti conoscitivi e metodologici che consentano allo studente di appropriarsi dei momenti fondamentali della tradizione del pensiero filosofico occidentale dall'età antica alla contemporaneità e di istituire collegamenti tra diverse determinazioni di pensiero e di epoche storiche. A tal fine sono dedicati gli insegnamenti facenti capo ai SSD M-FIL/06; MFIL/07; MFIL/08. L'organizzazione complessiva del percorso formativo prevede lo studio delle principali aree e tematiche filosofiche al fine di far acquisire allo studente un panorama complessivo adeguatamente ricco e strutturato delle diverse teorie, cui faranno capo gli insegnamenti nei SSD M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05, mentre il numero relativamente elevato dei CFU (30) riservati alla prova finale consentirà un approfondimento serio e rigoroso del settore prescelto. Particolare cura sarà riservata alla formazione teorico-scientifica necessaria per la preparazione della prova finale, cui sono dedicati gli insegnamenti dei settori M-STO/05; ING-INF/05, favorendo l'acquisizione degli strumenti metodologici e di indagine indispensabili anche per la continuazione autonoma della ricerca.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati magistrali in Filosofia:

Il Corso prepara alla professione di specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili; filosofi; professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

Il laureato magistrale in Scienze Filosofiche potrà svolgere compiti professionali per i quali siano previste mansioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti: organizzazione di fasi preliminari e/o intermedie della ricerca specialistica nell'ambito degli studi filosofici in questo o in quel settore specifico (storico-filosofico, logico-epistemologico, storico-scientifico, etico-politico o estetico-artistico); editoria, servizi e uffici preposti alla promozione di attività culturali nella pubblica amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali; nella gestione di musei o biblioteche; in centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del personale e nel settore amministrativo in enti pubblici o aziende private; assistenza per l'ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale presso enti pubblici o aziende private; gestione e organizzazione aziendale.

Inoltre i laureati magistrali in Scienze Filosofiche possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. Il percorso proposto garantisce infatti, unitamente ai requisiti curricolari richiesti per l'accesso al corso magistrale di Filosofia, il completamento dei requisiti previsti dalle normative vigenti per l'accesso all'ulteriore formazione richiesta per l'insegnamento di Filosofia e storia nelle scuole secondarie superiori (classe A037).

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Filosofia:

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Filosofia devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In particolare, costituiscono requisiti curriculari per l'immediata ammissione al corso di laurea in Filosofia il titolo di laurea conseguito nella classe L5 Filosofia. Inoltre, costituisce requisito curriculare per la diretta ammissione al corso di laurea in Filosofia il titolo di laurea nella Classe 29 delle Lauree in Filosofia, prevista dal D.M. del 4 agosto 2000 (pubblicato nel S.O. n.170 - G.U. n. 245 del 19/10/2000).
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in *Filosofia* in possesso della laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, non incluso tra quelli indicati al precedente comma 1, saranno immediatamente ammessi al corso di laurea se nel loro curriculum di studi saranno presenti esami filosofici (SSD M-FIL/01-02-03-04-05-06-07-08 o equivalenti, nel caso di esami sostenuti per lauree quadriennali V.O.) per almeno 36 cfu (3 esami annuali o 6 semestrali, o altre combinazioni equivalenti, per esami sostenuti per lauree quadriennali V.O.). In caso contrario, dovranno sostenere e superare un colloquio per l'ammissione volto ad accertare le conoscenze pregresse, l'adeguatezza della preparazione personale e gli obiettivi culturali generali che lo studente si prefigge.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU rientrano:
 - a) didattica frontale: 6 ore/CFU;
 - b) esercitazioni pratiche: 8 ore/CFU;
 - c) attività seminariali: 8 ore/CFU.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi:

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni accademici, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- A. lezioni frontali
- B. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- C. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea Magistrale in Filosofia.
4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Filosofia è in ogni caso necessario aver acquisito 120 CFU negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal presente regolamento.
5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
7. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio, con l'indicazione delle attività formative a scelta dello studente, entro il 31 ottobre dell'a.a. in corso, o, nel caso di immatricolazioni (cioè iscrizioni al primo anno di corso) posteriori a tale data, al momento dell'iscrizione. Eventuali modifiche dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico entro il termine del 31 ottobre.

Art. 10 - Piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati nel piano di studi di cui all'allegato 2 del presente Regolamento, deve essere approvato dal CAD.
2. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio individuale, con l'indicazione delle attività formative scelte, entro il 31 ottobre o, per il primo anno – in caso di iscrizione posteriore a tale data – al momento dell'iscrizione.

Art. 11.- Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 12 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, ivi comprese le attività formative nelle quali si siano già maturati CFU negli ambiti di base e caratterizzanti.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 12.- Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 6 CFU denominati come "ulteriori attività formative":

- a. Ulteriori conoscenze linguistiche
- b. Abilità informatiche e telematiche
- c. Tirocini formativi e di orientamento
- d. Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
- e. Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali.

Art. 13 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato dal Dipartimento, su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'allegato 2 del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi, verranno altresì indicati (qualora ciò risulti necessario) i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi ad insegnamenti impartiti nello stesso semestre e rivolti a studenti dello stesso anno di corso non devono sovrapporsi, nei limiti resi possibili dalla eventuale collocazione di uno stesso insegnamento in più corsi di studio e in diversi anni di corso.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. Il termine può essere differito, dietro delibera del CAD, nei casi di prove scritte che prevedano, dopo la correzione degli elaborati, l'accettazione del voto da parte dello studente. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Area Didattica definisce le modalità di acquisizione della frequenza per le attività di laboratorio e di tirocinio. Per tutti gli altri insegnamenti la frequenza degli esami verrà caricata automaticamente al termine del semestre di erogazione, nel rispetto della Carta dei Diritti degli studenti.

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 30 CFU.
3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Essa consiste nella redazione di un elaborato, anche in forma multimediale, svolto sotto la guida di un docente e nella successiva discussione.
4. La prova finale può svolgersi in lingua straniera.

5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno 5 componenti.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
9. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Dipartimento e il CAD rilevano periodicamente, mediante questionari on-line, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predisponde una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane valuta annualmente i risultati della attività didattica per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.

6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

ALLEGATO 1 – ORDINAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 2 – PIANO DI STUDIO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Dipartimento di Scienze umane
A.A. 2015/2016

PIANO DI STUDI

LM 78 SCIENZE FILOSOFICHE (C4I)							
I ANNO							
CARATTERIZZANTI							
AMBITO	SSD	INSEGNAMENTO	CFU	ORE	CFU	CODICE	
Istituzioni di filosofia 24 CFU 3 esami obbligatori	M-FIL/01 Filosofia teoretica	Filosofia teoretica M	12	72	24	X	DQ0244
	M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza	Metafisica e teoria della conoscenza M	6	36		X	DQ0029
	M-FIL/03 Filosofia morale	Filosofia morale M	6	36		X	DQ0015
Storia della filosofia 18 CFU 3 esami obbligatori	M-FIL/06 Storia della filosofia	Storia della filosofia M	6	36	18	X	DQ0101
	M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica	Storia della filosofia antica M	6	36		X	DQ0115
	M-FIL/08 Storia della filosofia medievale	Storia della filosofia medievale M	6	36		X	DQ0054
Discipline classiche storiche antropologiche e politico-sociali 12 CFU 2 esami obbligatori	M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche	Antropologia culturale M	6	36	6	X	DQ0111
	SPS/07 Sociologia generale	Sociologia generale M	6	36	6	X	DQ0127
Storia della Scienza 6 CFU 1 esame a scelta	M-STO/05 Storia della Scienza e delle Tecniche	Storia del pensiero scientifico e filosofico M	0/6	0/36	6		DQ0012
	M-PSI/01 Psicologia generale	Psicologia generale M	0/6	0/36			DQ0186
II ANNO							
AFFINI							
AMBITO	SSD	INSEGNAMENTO	CFU	ORE	CFU	CODICE	
12 CFU 2 esami a scelta	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni	Sistemi di elaborazione delle informazioni M	0/6	0/36	12		DQ0164
	L ANT/02 Storia Greca	Storia greca M	0/6	0/36			DQ0129
	L ANT/03 Storia romana	Storia romana M/A	0/6	0/36			DQ0041
	L-FIL-LET/12 Linguistica italiana	Storia della lingua italiana M	0/6	0/36			DQ0049
	L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate	Teoria della letteratura M	0/6	0/36			DQ0026
	M-FIL/04 Estetica	Estetica M	0/6	0/36			DQ0141
	M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi	Logica e linguaggio M	0/6	0/36			DQ0243

M-STO/01 Storia medievale	Storia del medioevo abruzzese M	0/6	0/36			DQ0052
M-STO/02 Storia moderna	Metodologia della ricerca storica M	0/6	0/36			DQ0083
M-STO/04 Storia contemporanea	Storia sociale e culturale M	0/6	0/36			DQ0045
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese	Storia del cristianesimo M	0/6	0/36			DQ0142
BIO/07 Ecologia	Ecologia M	0/6	0/36			DQ0271

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE						
ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE		0/3		6		DQ0146
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO		0/3				DQ0143
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE		0/3				DQ0145
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO		0/3				DQ0144
A SCELTA DELLO STUDENTE 12 CFU (1 esame da 12 CFU o 2 esami da 6 CFU)						DQ0147
SSD	DOCENTE	INSEGNAMENTO	CFU	ORE	CFU	CODICE
					12	
PROVA FINALE 30 CFU						DQ0148
TOTALE 120 CFU						